

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

SOMMARIO

- Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 DEFINIZIONI
- Art. 3 CARATTERISTICHE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
- Art. 4 TIPOLOGIA DELLE MERCI OGGETTO DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI
- Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE
- Art. 6 NUMERO MASSIMO DI INIZIATIVE ANNUALI
- Art. 7 DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SU SUOLO PUBBLICO
- Art. 8 COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SU AREE PRIVATE
- Art. 9 INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON I COMMERCIANTI IN SEDE FISSA O GLI AMBULANTI CON POSTEGGIO MERCATALE
- Art. 10 CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA
- Art. 11 OCCASIONALITA' DELL'ATTIVITA'
- Art. 12 ONERI A CARICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ORGANIZZATORI
- Art. 13 SANZIONI
- Art. 14 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Riferimenti normativi:
- a. art. 29 bis della L.R. nº 6/2010;
- b. D.G.R. n° X/5061 del 18.04.2016.
- 2. Il Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici si applica allo svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico.
- 3. Sono escluse dall'applicazione del Piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
- a. qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatore).
- b. qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del Piano si considerano:

CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI: le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'art. 4 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.lgs n. 460/1997. Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.

- 2. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:
- a. alle norme sul commercio in sede fissa (D.lgs. n°114/1998 e L.R. n° 6/2010);
- b. alle norma sul commercio su aree pubbliche (L.R. n.6/2010);
- c. alle norme sui sistemi fieristici (L. n.7/2001 e L.R. n.30/2002);
- d. alle norme in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 L. nº 241/1990 e s.m.i.

Art. 3 CARATTERISTICHE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

- 1. Sono individuati quali enti non commerciali ai fini del presente Piano, i soggetti giuridici non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata;
- 2. L'ente non commerciale deve essere dotato di Statuto e/o Atto costitutivo, dal quale è possibile evincere l'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale.
- 3. Possono essere contemplate anche richieste di soggetti, per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa, purché abbiano all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, l'espressa menzione dei sequenti requisiti:
- Assenza di fini di lucro;
- Divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
- Obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.

Art. 4 TIPOLOGIA DELLE MERCI OGGETTO DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

- 1. Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:
- a. Prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- b. Prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi

da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

- 2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura.
- 3. I beni devono essere di modico valore. Si considerano tali i singoli beni e merci il cui valore di mercato non è superiore a € 50,00.

Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

1. Al fine di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali ed evitando sia la concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta fondi risulterebbe troppo esigua, nella tavola allegata sono individuate le aree pubbliche per lo svolgimento delle cessioni in oggetto, dove si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali (scuole, asili, uffici pubblici ecc.):

SAN GIULIANO CENTRO:

- · Via De Nicola parcheggio antistante municipio;
- Via Piave a margine di Piazza della Vittoria in posizione centrale;
- P.zza Di Vittorio marciapiede Via Matteotti angolo Piazza Di Vittorio, lato fontana;
- Parcheggio stazione FF.SS.;
- Via Nisoli angolo Via Campoverde (nelle giornate di svolgimento del mercato settimanale);
- Via Trieste angolo Via Campoverde (nelle giornate di svolgimento del mercato settimanale).

SERENELLA:

P.zza Alfieri angolo Via Giovanni XXIII, sul marciapiedi spazio antistante "Delta Medica".

BORGOLOMBARDO:

giardinetti P.zza Garibaldi.

SESTO ULTERIANO:

• Via Pellico parcheggio di fronte a Via Curtatone e Montanara.

ZIVIDO:

 Via Gogol – parte interna marciapiede fronteggiante edificio scolastico a ridosso attraversamento pedonale rialzato.

Eventuali richieste relative ad aree non previste nel presente Piano, non saranno accolte.

- 2. Per lo svolgimento delle cessioni ai fini solidaristici su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, dovrà essere osservata una distanza minima di mt. 50 rispetto agli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici.
- 3. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività oggetto del presente Piano, in occasione di eventi culturali o aggregativi o di manifestazioni ricreative e sportive, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare iniziative di cessione a fini solidaristici in zone in cui si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali.
- 4. L'attività di cessione a fini solidaristici svolta in forma itinerante è vietata su tutto il territorio comunale.

Art. 6 NUMERO MASSIMO DI INIZIATIVE ANNUALI

- 1. In ogni anno solare è possibile svolgere un numero complessivo massimo di 20 cessioni a fini solidaristici, indipendentemente dal soggetto promotore.
- 2. Possono svolgersi nella stessa data e con il medesimo orario, una o più iniziative, purché non venga superato il numero massimo di 2 iniziative contemporanee.
- 3. Qualora le domande presentate eccedano i limiti fissati, si procederà all'assegnazione sulla base del numero di protocollo.

Art. 7 DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SU SUOLO PUBBLICO

1. Gli enti che intendono svolgere le attività di cui all'art.2, su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, devono trasmettere istanza, non in bollo, tramite il portale telematico del SUAP all'indirizzo: http://sportellotelematico.sangiulianonline.it almeno **30 giorni prima** della data individuata per lo svolgimento dell'iniziativa, previo rilascio di Nulla Osta da parte della Polizia Locale.

Art. 8 COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SU AREE PRIVATE

- 1. Gli enti che intendono svolgere l'attività di cui all'art. 2 su aree private aperte al pubblico, dovranno inviare all'Ufficio Attività produttive, all'indirizzo PEC: suap.comune.sgm@pec.regione.lombardia.it, almeno **15 giorni prima** della data individuata per lo svolgimento dell'iniziativa, una comunicazione, senza marca da bollo, allegando copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo di cui all'art. 3. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà trasmettere al Comune anche il consenso scritto del proprietario.
- 2. L'ufficio, una volta ricevuta la domanda, verifica che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti previsti, nonché tutte le prescrizioni di cui all' art. 10.

Art. 9 INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE CON I COMMERCIANTI IN SEDE FISSA O GLI AMBULANTI CON POSTEGGIO MERCATALE

- 1. L'esercizio dell'attività di cessione a fini solidaristici nell'ambito di iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o con gli ambulanti con posteggio mercatale, è sempre consentito anche in deroga all'art. 5 e all'art. 6 del presente Piano.
- 2. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici.
- 3. I beni che sono oggetto di cessione a fini solidaristici devono essere chiaramente e distintamente individuati nell'ambito dell'iniziativa, dai beni che costituiscono oggetto dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art. 10 CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA

- 1. Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate in modo da:
- a) Non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale. A tal fine l'ingombro massimo delle postazioni per il posizionamento di tavoli, sedie, gazebo aperti, dovrà essere di norma di non più di 10 mq. Dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di norma di almeno mt. 2,00 per il passaggio dei pedoni;
- b) non danneggiare la sede stradale;
- c) non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- d) non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- e) non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigianali e di servizi;
- f) garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico, con particolare rifermento al montaggio e posizionamento della postazioni ed ai relativi collegamenti elettrici o idraulici.
- g) non utilizzare, quale supporto per l'esposizione di cartelli, striscioni e/o locandine, qualsiasi struttura comunale.
- 2. L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali
- 3. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica

contenente le sequenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "Offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.
- 4. E' vietato utilizzare:
 - generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti;
 - · amplificatori o richiami sonori.
- 5. Devono comunque essere acquisiti Nulla Osta, autorizzazioni e simili atti di assenso eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge o regolamenti.

Art. 11 OCCASIONALITA' DELL'ATTIVITA'

- 1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica.
- 2. La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni, salvo deroga nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari. Ogni ente non commerciale non potrà svolgere ulteriori iniziative se non siano decorsi almeno 30 giorni dall'ultima iniziativa svolta dall'ente medesimo, salvo specifica deroga accordata dall'Ufficio Attività produttive, in ragione dei prodotti venduti o di ogni altra circostanza ritenuta idonea.
- 3. Dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto, nella stessa area e con riferimento allo stesso anno solare, il Comune autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

Art. 12 ONERI A CARICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ORGANIZZATORI

- 1. Realizzazione delle postazioni e relativi collegamenti elettrici e idraulici in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico.
- 2. La pulizia dell'area occupata dalla postazione.
- 3. L'invio all'Ufficio Attività produttive, quale prova della devoluzione del ricavato all'ente indicato, della copia della ricevuta del versamento effettuato.

Art. 13 SANZIONI

- 1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali e tributarie e altre violazioni di legge, le violazioni al presente Piano sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento), previste dall'art. 29bis della L.R. n° 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n° 24/2015.
- 2. Le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge n° 689/81 e successive modificazioni.

Art. 14 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Piano comunale entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

